



SAESE

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

**Alla cortese attenzione della
Presidente della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge 146/1990
e per intervento secondo valutazioni di competenza, a:**

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

Oggetto: Replica alla nota del 20 maggio 2025 – Sconfinamento della funzione amministrativa e richiesta di intervento multilivello da parte delle autorità competenti

Egregia Presidente,

in data 20 maggio 2025, il SAESE ha ricevuto, a mezzo PEC, una nota della Commissione (**All. Commissione Garanzia Sciopero 1**) relativa alla nostra denuncia sindacale del 17 maggio.

Come già evidenziato nella nostra segnalazione, lo sciopero simbolico di un minuto proclamato per il 23 maggio 2025 è stato regolarmente comunicato e notificato in conformità alla Legge 146/1990. Tuttavia, non è stato pubblicato né nel Cruscotto del Dipartimento della Funzione Pubblica né sui canali ufficiali del MIM, contrariamente a quanto accaduto con lo sciopero proclamato da CSLE e CONALPE per le stesse date.

1. Lo sciopero simbolico è pur sempre uno sciopero

Anche se di durata minima, lo sciopero simbolico costituisce una piena astensione collettiva dal lavoro ai sensi dell'art. 40 della Costituzione. La Corte Costituzionale (sent. n. 194/1986) e la Cassazione (sent. n. 22541/2013) hanno ribadito che la durata non è elemento discriminante. La regolarità della comunicazione da parte del sindacato imponeva agli uffici competenti la pubblicazione, indipendentemente dalla durata.

2. La legge impone la pubblicazione, non ne valuta il “senso”

L'obbligo di comunicazione all'utenza (art. 2, c. 6, L. 146/1990) è indipendente dalla valutazione di impatto o “simbolicità”. Cass. n. 11919/2010 e Corte Cost. n. 204/1987 hanno chiarito che la trasparenza è essenziale per garantire effettività e parità nell'esercizio del diritto di sciopero. La mancata pubblicazione del nostro sciopero rappresenta dunque una violazione formale e sostanziale.

3. Il “non luogo a provvedere” non annulla gli obblighi delle amministrazioni



SAESE

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

La delibera della Commissione (Prot. 4871/25) riconosce l'astensione simbolica, ma non ha valore impeditivo, come dichiarato dalla stessa Commissione. Tuttavia, la mancata pubblicazione da parte del MIM e della Funzione Pubblica contraddice tale riconoscimento, configurando una grave omissione degli obblighi legali. Cons. Stato n. 6401/2013 e Corte Cost. n. 194/1986 chiariscono che la Commissione non può sostituirsi alle amministrazioni, ma ha compiti di vigilanza e di garanzia sull'osservanza della legge.

4. Violazione delle competenze istituzionali da parte della Commissione

La nota del 20 maggio, su proposta del Commissario delegato Avv. Luca Tozzi, è stata inviata per conoscenza proprio ai funzionari denunciati (Talamo e Iannettone), travalicando le funzioni di garanzia e indebolendo la nostra posizione senza alcun procedimento formale. Il comportamento del Commissario ha avuto un impatto diretto sulla regolarità del procedimento, compromettendo l'imparzialità e la trasparenza amministrativa, principi fondamentali previsti dalla normativa in materia.

Va rilevato che, essendo un avvocato, il Commissario Avv. Luca Tozzi è soggetto agli obblighi deontologici previsti dal **Codice Deontologico Forense**, in particolare quelli relativi alla **correttezza, imparzialità e trasparenza** nelle sue azioni. L'invio della nota senza il coinvolgimento del sindacato denunciante e senza l'avvio di un procedimento formale non solo viola i principi di buona amministrazione, ma potrebbe anche configurarsi come una violazione degli obblighi deontologici dell'avvocato, che deve operare sempre nel rispetto dell'equilibrio delle parti e nella piena trasparenza del procedimento. Cons. Stato n. 108/2004 e Corte dei Conti n. 100/2005 stabiliscono che un organo di garanzia non può svolgere funzioni che implicino legittimazione o tutela implicita dell'operato amministrativo oggetto di denuncia.

5. Incoerenza tra la posizione della Commissione di Garanzia e la prassi del Ministero dell'Istruzione e del Merito

La posizione della Commissione di Garanzia, espressa nella nota del 20 maggio 2025, che esclude l'obbligo di pubblicazione per uno sciopero simbolico, appare una **interpretazione restrittiva** e non in linea con il testo della Legge 146/1990 e la giurisprudenza consolidata. Come stabilito dall'art. 2, comma 6, della Legge 146/1990, l'obbligo di comunicazione degli scioperi è esteso a tutte le astensioni collettive dal lavoro, senza fare distinzioni in merito alla durata o alla natura simbolica di un'azione di sciopero. La **Corte Costituzionale** e la **Cassazione** hanno ribadito in numerose sentenze (come la sent. n. 204/1987 e la sent. n. 11919/2010) che la trasparenza e la pubblicazione degli scioperi sono diritti fondamentali per l'esercizio del diritto di sciopero, indipendentemente dalla sua durata.

Il comportamento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che ha diramato una nota ufficiale di sciopero il 16 maggio 2025 (**Ail. MIM 2**) per le Confederazioni CSLE e CONALPE, non solo



SAESE

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

conferma l'esistenza di un obbligo di pubblicazione, ma evidenzia anche una **disparità di trattamento**. Infatti, l'avviso pubblicato sul sito del MIM (**All. MIM 1**) per lo sciopero indetto da queste confederazioni è stato formalizzato in maniera completa e trasparente, mentre per lo sciopero del SAESE, il MIM si è limitato a **inoltrare una comunicazione via email (All. MIM 2)** alle amministrazioni scolastiche periferiche, senza pubblicarlo formalmente sul sito istituzionale del Ministero, come previsto dalla legge. Tale modalità di comunicazione, pur essendo ufficiale, ha una **portata più limitata** rispetto alla pubblicazione su un canale ufficiale, come il sito web, che avrebbe garantito maggiore visibilità e trasparenza.

Questa incoerenza, tra la posizione restrittiva della Commissione di Garanzia e la prassi amministrativa del MIM, non solo contrasta con il principio di **trasparenza amministrativa** previsto dalla Legge 146/1990, ma limita anche l'esercizio del diritto di sciopero in maniera irregolare, compromettendo la **parità di trattamento** tra le organizzazioni sindacali. La mancata pubblicazione dello sciopero del SAESE sul Cruscotto degli scioperi del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito istituzionale del MIM configura una **violazione sostanziale** degli obblighi legali e una carenza nell'informazione alle amministrazioni scolastiche e ai lavoratori, con **ripercussioni dirette sul diritto di partecipazione sindacale**.

6. Necessità di intervento multilivello – Ripresa e precisazione del ruolo del Ministero del Lavoro

Alla luce di quanto sopra e delle ulteriori criticità emerse con la nota del 20 maggio, si rinnova formalmente la richiesta di intervento multilivello, come già sollecitato nell'esposto del 17 maggio 2025. In particolare:

- **Alla Commissione di Garanzia**, affinché chiarisca ufficialmente la propria posizione rispetto agli obblighi delle amministrazioni pubbliche nella comunicazione anche degli scioperi simbolici, e spieghi su quali basi giuridiche ha trasmesso un parere "chiarificatore" ai soggetti denunciati senza avviare un procedimento formale né coinvolgere la parte sindacale denunciante.
 - **Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, in quanto autorità che, nel quadro del sistema multilivello di tutela dei diritti del lavoro, svolge il ruolo di interlocutore istituzionale verso il Consiglio d'Europa. Proprio in tale veste, come emerso nel XXI Rapporto sull'applicazione della Carta Sociale Europea Riveduta (verbale n. 1249 del 9 settembre 2021), il Ministero ha trasmesso richieste di chiarimento alla Commissione di Garanzia sul funzionamento del sistema italiano in materia di diritto di sciopero. Si chiede pertanto un nuovo intervento da parte dello stesso Ministero per valutare la compatibilità degli atti (e delle omissioni) denunciati con gli standard internazionali in materia di trasparenza e pluralismo sindacale.
 - **Al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa**, per l'attivazione di una procedura di approfondimento circa l'effettiva coerenza del sistema italiano con l'art. 6 §4 della Carta
-



SAESE

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

Sociale Europea, con particolare attenzione alla posizione delle autorità nazionali di garanzia rispetto ai diritti delle varie organizzazioni sindacali.

- **Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma**, per l'eventuale accertamento di profili di rilevanza penale nelle condotte contestate, in particolare omissione di atti d'ufficio e abuso di potere.

Conclusione

Si invita la Commissione a rispettare rigorosamente il proprio ruolo istituzionale, garantendo parità di trattamento tra le organizzazioni sindacali e trasparenza amministrativa. Ogni forma di "parere chiarificatore" indirizzato agli stessi soggetti denunciati, in assenza di contraddittorio, rappresenta un vulnus ai diritti sindacali e un indebito sconfinamento nella sfera decisionale delle pubbliche amministrazioni. È essenziale che la Commissione adempia ai suoi compiti di vigilanza, garantendo la regolarità e la trasparenza del procedimento amministrativo.

In attesa di un riscontro formale e motivato, si porgono distinti saluti.

Data: 21/05/2025

**F.to Prof. Francesco Orbitello
Presidente e Tesoriere SAESE**